



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49

OGGETTO: Modifica ed integrazione del Regolamento di Polizia Mortuaria dei Servizi funerali cimiteriali approvato con deliberazione del C.C. 245 del 30/06/1988 e s.m.i. (trattazione) MANCA NUMERO LEGALE.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciannove** del mese di **maggio** dalle ore 19,15 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 05/05/2015 n. 17111, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 13 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 29 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore	X		16	D'ANGELO Piero	X	
2	MARTINO Francesco		X	17	BERTOLINO Tommaso	X	
3	CAFISO Vincenzo	X		18	VACCARINO Salvatore	X	
4	BARRESI Piero	X		19	SCIACIA Pietro	X	
5	PERRICONE Luciano		X	20	ADAMO Enrico		X
6	VACCARA Antonino		X	21	DI MAIO Giuseppe		X
7	GIURINTANO Nicola	X		22	VARVARO Gaspare	X	
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero		X	23	BONSIGNORE Francesco		X
9	CURIALE Giuseppe		X	24	SALADINO Giacomo		X
10	CALAMIA Pasquale		X	25	ETIOPIA Giuseppa	X	
11	LA CROCE Bartolomeo		X	26	PIAZZA Maurizio		X
12	ZACCONE Giuseppe		X	27	SILLITTO Maria	X	
13	DI BELLA Monica		X	28	AGATE Vincenzo	X	
14	ACCARDO Gaetano		X	29	GIANNILIVIGNI Francesco	X	
15	BERLINO Giuseppe		X				

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE

Introduce il sesto punto posto all'O.d.G.: *“Modifica ed integrazione del Regolamento di Polizia Mortuaria dei Servizi funerali cimiteriali approvato con deliberazione del C.C. 245 del 30/06/1988 e s.m.i.”*, dando lettura della proposta di deliberazione, munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (all. A), dell'estratto del verbale della Giunta per il Regolamento, la quale ha proposto alcuni emendamenti agli articoli: 68, 70, 78, 79, 80 e 81 (all. B), l'estratto del verbale della II^a C.C.P. che ha proposto un emendamento all'art. 89 (all. C), sui quali il Dirigente del Settore competente ha espresso parere favorevole ed il parere favorevole dei Revisori dei Conti (all. D).

Entra Accardo ed esce Sillitto **presenti n. 13.**

Quindi legge l'emendamento proposto all'art. 68 che prevede di modificare il titolo dell'articolo cassando le parole *“DI FAMIGLIA O COLLETTIVE”* e sostituirle con le parole *“PRIVATA INDIVIDUALE”*.

Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione l'emendamento proposto all'art. 68.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 13 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'emendamento all'art. 68, proposto dalla Giunta per il Regolamento, che prevede di modificare il titolo dell'articolo cassando le parole *“DI FAMIGLIA O COLLETTIVE”* e sostituirle con le parole *“PRIVATA INDIVIDUALE”*.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 13 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 68 come emendato.

Il Presidente legge l'art. 70 e gli emendamenti proposti dalla Giunta per il Regolamento che prevedono: al primo punto cassare le parole *“impegna alla sollecita”* e aggiungere, dopo la parola *“monumento”* *“è condizionata alla”*; sempre al primo punto, dopo le parole *“dell'atto”* cassare le parole *“di stipulazione”* e dopo le parole di *“di concessione”* aggiungere *“dell'area”*; *al terzo punto dello stesso articolo, prima della parola “Sindaco”* aggiungere *“da parte del”*; al quarto punto dopo le parole *“autorità comunale”* aggiungere *“entro 60 mesi dalla concessione dell'area, pena decadenza della stessa”*.

Il Presidente, quindi propone di votare tutti gli emendamenti proposti all'art. 70 con unica votazione. Non essendoci pareri contrari procede alla votazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 13 consiglieri presenti;

A P P R O V A

Gli emendamenti all'art. 70 proposti dalla Giunta per il Regolamento che prevedono: al primo punto cassare le parole *“impegna alla sollecita”* e aggiungere, dopo la parola *“monumento”* *“è condizionata alla”*; sempre al primo punto, dopo le parole *“dell'atto”* cassare le parole *“di stipulazione”* e dopo le parole di *“di concessione”* aggiungere *“dell'area”*; *al terzo punto dello stesso articolo, prima della parola “Sindaco”* aggiungere *“da parte del”*; al quarto punto dopo le parole *“autorità comunale”* aggiungere *“entro 60 mesi dalla concessione dell'area, pena decadenza della stessa”*.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 13 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 70 come emendato.

Il Presidente legge l'art. 78 e l'emendamento proposto dalla Giunta per il Regolamento che prevede di sostituire al secondo punto la parola "U.S.L." con la parola "A.S.P."

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione l'emendamento proposto all'art. 78.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 13 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'emendamento all'art. 78, proposto dalla Giunta per il Regolamento, che prevede di sostituire al secondo punto la parola "U.S.L." con la parola "**A.S.P.**"

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 13 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 78 come emendato.

Il Presidente legge l'art. 79 e l'emendamento proposto dalla Giunta per il Regolamento al punto b) che prevede di sostituire la parola "U.S.L." con la parola "A.S.P."

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione l'emendamento proposto all'art. 78, punto b).

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 13 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'emendamento all'art. 79, proposto dalla Giunta per il Regolamento, che prevede di sostituire al punto b) la parola "U.S.L." con la parola "**A.S.P.**"

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 13 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'art. 79 come emendato.

Il Presidente legge l'art. 80 e l'emendamento proposto dalla Giunta per il Regolamento che prevede, al primo punto dopo le parole "le ossa" aggiungere "*che*".

Escono: Etiopia, Barresi, Giurintano e Bertolino **presenti n. 9.**

GIANNILIVIGNI: Chiede la verifica del numero legale.

Entra Berlino **presenti n. 10.**

Quindi, il Presidente invita il Segretario Generale alla verifica del numero legale come richiesto dal Consigliere Giannilivigni ed accertata la presenza di n. 10 consiglieri (all. E), scioglie la seduta per mancanza del numero legale. Sono le ore 20,50.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

f.to Cafiso

Il Consigliere Anziano

f.to Ingrasciotta

Il Segretario Generale

f.to dott. Maggio

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>



All. A
CITTÀ DI CASTELVETRANO
 PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE: STAFF SINDACO

UFFICIO: Gabinetto Sindaco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica ed integrazione del Regolamento di Polizia Mortuaria dei Servizi generali cimiteriali approvato con deliberazione del D.C. 245 del 30.06.1988 e s.m.i.

Esaminata ~~ed approvata~~ dal Consiglio Comunale nella seduta

del 15 MAG. 2015

con deliberazione n. 49

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2°, della L.R. 44/91:

NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 21-07-2015

IL RESPONSABILE SETTORE
 RA. G. & C. SERVIZIO 2°
Cost. Paolo Nalio

LI _____

LI 21-07-2015

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE

Stano Tomici

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data _____ IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € _____

AL CAP. _____ IPZ.N. _____

Data _____

IL RESPONSABILE

II CC.P.
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica ed integrazione del Regolamento di Polizia Mortuaria dei Servizi funerali cimiteriali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Città di Castelvetrano, con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 245 del 30.06.1988, successivamente integrata con deliberazioni consiliari n° 221 del 22.09.1990 e n° 72 del 23.07.1999, ha approvato il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria dei servizi funerali cimiteriali;

CHE il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e la legge 30 marzo 2001, n. 130, disciplinano la materia della cremazione e della dispersione delle ceneri;

CHE la Regione Siciliana, al fine di garantire il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale, ha emanato la legge regionale 17 agosto 2010, n. 18, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione delle ceneri, affidamento e/o dispersione delle ceneri";

CHE la Giunta Municipale, al fine di adeguare, in conformità alle disposizioni introdotte dalle suddette norme legislative, il prefato Regolamento comunale di Polizia Mortuaria dei servizi funerali cimiteriali, con proprio atto, n° 201 dell'8.05.2014, ha proposto al Consiglio comunale la modifica del "Capo IX" dello stesso, limitatamente agli articoli dai n° 87 al n° 94, come riportato nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO, ai sensi dell'art. 88, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento di Contabilità, il parere reso dal Collegio dei Revisori;

VISTO il parere reso, ai sensi degli artt. 49 e 144 bis del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, come modificato dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D.L. 13.09.2012 n. 174, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, dal Dirigente del Settore "Affari Generali, Programmazione Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi" e dello "Staff del Sindaco";

RITENUTO opportuno e necessario, per le susposte motivazioni, modificare il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria dei servizi funerali cimiteriali, come proposto con dalla Giunta Municipale con deliberazione n° 201 dell'8.05.2014;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n° 285;

VISTA la legge 30.03.2001, n° 130;

VISTA la legge regionale 17.08.2010, n°18;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18.08.2000, n° 267;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto:

1. **MODIFICARE ED INTEGRARE**, come proposto dalla Giunta Municipale con deliberazione in premessa riportata, il "Capo IX" del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria dei servizi funerali cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 245 del 30.06.1988, successivamente integrata con atti consiliari n° 221 del 22.09.1996 e n° 72 del 23.07.1999, limitatamente agli articoli dal n° 87 al n° 94, come riportato nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

644/5
10/10/11



CITTA' DI CASTELVETRANO

Provincia Regionale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 207 del 24 MAG 2011

OGGETTO: Modifica ed integrazione del Regolamento di Polizia Mortuaria dei Servizi funerali cimiteriali. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di Maggio 2011
Castelvetrano e

nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di
PREFETTO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
sigg.:

		Pres.	Ass.
ERRANTE Felice Junior	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	
CALCARÀ Paolo	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
LOMBARDO Francesco	Assessore		<input checked="" type="checkbox"/>
FAZZINO Vito	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
CASTELLANO Maria Rosa	Assessore		<input checked="" type="checkbox"/>
CAMPAGNA Marco Salvatore	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
CENTONZE Antonino	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Assessore		

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta
la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla
regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria,
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n° 142/90, recepita con L.R. n° 48/91, modificata con L.R.
n.30/2000. Nonchè espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e la legge 30 marzo 2001, n. 130, disciplinano la materia della cremazione e della dispersione delle ceneri;

CHE la Regione Siciliana, al fine di garantire il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale, ha emanato la legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione delle ceneri, affidamento e/o dispersione delle ceneri";

CHE è necessario adeguare, in conformità alle disposizioni introdotte dalle suddette norme legislative, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria dei servizi funerals cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 245 del 30.06.1988 e successivamente integrato con deliberazioni consiliari n° 221 del 22.09.1990 e n° 72 del 23.07.1999;

CHE è necessario modificare, in particolare, gli articoli dal n°87 al n°94 del capo IX del citato regolamento comunale, secondo quanto riportato nel testo allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno e necessario proporre al Consiglio comunale, per le suesposte motivazioni, di modificare il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria dei servizi funerals cimiteriali;

VISTO il parere reso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. b), del D.L. 10.10.2012 n. 174, in ordine alla regolarità tecnica, all'esattezza della redazione e la correttezza dell'azione amministrativa, del Dirigente del Settore "Affari Generali, Programmazione Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi" e dello "Staff del Sindaco;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1269;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n° 285;

VISTA la legge 30.03.2001, n° 130;

VISTA la legge regionale 17.08.2010, n° 18

Ad unanimità di voti, espressi nel modo di legge;



DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

1. **PROPORRE** al Consiglio Comunale la modifica del "Capo IX" del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria dei servizi funerals cimiteriali indicato in premessa, limitatamente agli articoli dal n° 87 al n° 94, come riportate nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Dichiarare con napa, a votazione unanime la presente deliberazione l. f. n. 44/91. 12.12.2011
L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive


<p align="center">DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 52 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetro di Sopra, il <u>28 MAR 2016</u></p> <p align="center">IL SEGRETARIO COMUNALE</p> 	<p align="center">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio</p> <p>Dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro di Sopra, il _____</p> <p align="center">IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
--	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ	
<p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p>	
<p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p>	

CAPO IX

CREMAZIONE

Il presente capo, al fine di garantire il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali, disciplina la cremazione delle salme, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dal D.P.R. n. 285/1990, dalla legge n. 130/2001 e secondo le disposizioni contenute nella legge regionale del 17 agosto 2010, n. 18.

Art.87

Costruzione e gestione dei crematori

- 1) I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
- 2) Il progetto di costruzione di un crematorio, corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia, è deliberato dal Consiglio Comunale.
- 3) Il Comune può realizzare e gestire il crematorio anche in forma associata, con il coinvolgimento, attraverso convenzioni o concessioni, degli enti morali e/o delle associazioni senza scopi di lucro che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati.
- 4) All'interno dei recinti cimiteriali è realizzato il "Giardino della memoria", un'area destinata alla dispersione delle ceneri, da mantenere verdeggianti, durante l'alternarsi delle stagioni, in omaggio ai defunti, da curare dal punto di vista agronomico, per evitare l'insorgenza di inquinamento e l'alterazione dell'equilibrio del suolo.

Art. 88

Autorizzazione alla cremazione

- 1) La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, che la rilascia acquisito un certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- 2) L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del

defunto in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari.

c) In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.

d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3) Per ogni cremazione autorizzata l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

4) Presso il crematorio è tenuto apposito registro ove sono annotate tutte le autorizzazioni alla cremazione contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5) L'Ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera c), o in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

Art. 89

Consegna e riconoscimento della salma

1) La salma da cremare è portata dal personale del cimitero al crematorio e consegnata al personale addetto, appositamente incaricato.

2) Alla consegna, due testi (**testimoni**) devono, sotto la propria responsabilità, confermare l'identità della salma contenuta nel feretro, con quella destinata alla cremazione.

Art.90

Esecuzione della cremazione ed identità delle ceneri

1) La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'Autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro. Sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

2) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere riposte in apposita urna sigillata recante il sigillo del crematorio e i dati anagrafici del defunto.

3) Al fine di assicurare l'identità delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

4) Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne che possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

5) Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite nei regolamenti comunali di igiene.

6) Alle operazioni della cremazione non possono assistere persone estranee alla famiglia del defunto e al servizio, salvo speciale autorizzazione da parte della Direzione del cimitero.

Art. 91

Destinazione, consegna e trasporto delle ceneri

- 1) Nel rispetto della volontà del defunto, l'urna può essere:
 - a) tumulata in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - b) inumata, qualora il materiale dell'urna sia biodegradabile;
 - c) conservata all'interno del cimitero in appositi luoghi a ciò destinati;
 - d) consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto all'atto della scelta dell'affido;
- 2) Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.
- 3) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 90.
- 4) La consegna dell'urna cineraria, secondo quanto previsto dall'art. 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:
 - a) il primo deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale;
 - b) il secondo conservato da chi prende in consegna l'urna;
 - c) il terzo trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
- 5) Il secondo esemplare del verbale di cui al superiore comma 4 deve essere consegnato, da chi prende in consegna l'urna, all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da questi conservato.
- 6) Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- 7) Il cimitero deve avere un cinerario comune, come previsto dal comma 6 dell'art.80 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. Tale cinerario, costruito in muratura oppure in lamiera, è conformato in modo idoneo al contenimento di materiale sfuso e munito di dispositivo per il prelievo delle ceneri dalla parte opposta a quella della lori immissione.

Art.92

Affidamento e dispersione delle ceneri

- 1) In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) **Nel cinerario comune** appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
 - b) **All'interno dei recinti cimiteriali** nell'area "giardini della memoria" appositamente predisposta;

c) **In aree private.** La dispersione in aree private deve avvenire al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività con finalità di lucro;

d) **In natura.**

2) La dispersione delle ceneri in natura è libera ed è consentita nei seguenti luoghi:

a) In montagna a distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi;

b) In mare, nei laghi, anche artificiali, a distanza di oltre 100 metri dalla riva;

c) Nei fiumi;

d) Negli altri luoghi individuati nell'ambito degli spazi cimiteriali;

e) In mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua la dispersione è consentita esclusivamente nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

3) La dispersione è vietata nel centro abitato come definito dalla vigente legislazione.

4) Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'affidamento personale, le ceneri sono conferite nel cinerario comune.

Art.93

Senso comunitario della morte e spazi per il commiato

1) All'interno del "Giardino della memoria", affinché non sia perduto o affievolito il senso comunitario della morte, è reso disponibile all'utenza un archivio informatico delle biografie dei defunti, adiacente al cinerario comune.

2) Nell'archivio suddetto può assegnarsi uno spazio per l'inserimento di cenni biografici e di immagini. Le inserzioni sono autorizzate, previo esame ed approvazione da parte di un'apposita commissione, con procedure analoghe a quelle attinenti i tradizionali epigrammi e le strutture sepolcrali.

3) Al fine di consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato anche nel caso di cremazione, il Comune realizza, anche in forma associata, spazi per il commiato, consistenti in luoghi all'interno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali sono deposti i feretri e si svolgono i riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili. Lo spazio per il commiato comporta il servizio espletato da un cerimoniere adeguatamente formato.

Art. 94

Cremazione degli indigenti

1) Nel caso di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessa sono sostenuti, conformemente alle normative statali e nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal regolamento comunale.



Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Regolamento di polizia mortuaria
dei servizi funerali cimiteriali.

Approvato con deliberazione Consiliare n. 245 del 30/06/88
Modificato con deliberazione Consiliare n. 221 del 22/09/90
Modificato con deliberazione Consiliare n. 72 del 23/07/99
Modificato con deliberazione Consiliare n. ____ del _____

pubblicare presso l'albo delle pubbliche affissioni comunali, oltre che presso apposito spazio allestito all'interno del cimitero, per un periodo non inferiore a trenta giorni.

9. Si procederà conseguentemente all'assegnazione, secondo l'ordine di presentazione delle richieste: qualora l'assegnatario non provveda ad indennizzare il rinunciatario, o non convenga sulla valutazione effettuata dall'ufficio comunale competente, si passerà ad assegnare l'area ad altri richiedenti, nell'ordine sopraddetto.
10. Resta inteso che la rinuncia all'acquisto della concessione da parte degli interpellati non costituisce perdita della posizione acquisita nell'ordine di presentazione della richiesta.

Art. 68

Sepoltura privata individuale

1. La concessione di sepoltura privata individuale viene fatta a decesso avvenuto di colui cui è destinata.
2. Può farsi anche la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, tenuto conto dell'età del destinatario e della disponibilità delle sepolture, specie se sia dimostrato che il destinatario non ha parenti prossimi che si curino di lui alla sua morte.
3. La durata decorre dalla data di concessione.

Art. 69

Sepoltura di famiglia o collettive

1. Le sepolture per famiglia, o collettività possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote d'uso ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.
2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

Art. 70

Costruzione delle opere sulle tombe private

1. La concessione di area per la costruzione di tumulo, di cappella, edicola, monumento, (irpegna alla sollecita) è **condizionata alla** presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione, pena la decadenza delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione **dell'area**.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare **da parte del Sindaco**, può essere concessa, al termine predetto, una proroga di sei mesi; per ogni mese di ritardo è applicata la penale del 2 cento del corrispettivo della concessione.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, con progetto approvato dalla autorità comunale, **entro 60 mesi dalla concessione dell'area, pena decadenza della stessa**.
5. Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri di area concessa in soprassuolo e in sottosuolo; se il progetto consente il ricavo in sottosuolo di un maggior numero di loculi, tecnicamente ed igienicamente ammissibili, se ne potrà autorizzare la costruzione contro pagamento del canone previsto per ogni loculo.

Art. 71

Doveri del concessionario di sepoltura

Art. 76

Tumulazione fuori del cimitero

1. A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, il Ministro per la sanità di concerto con Ministro per l'Interno, sentito il Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere concessa per speciale onoranza alla memoria di chi abbia in vita eccezionali benemeritenze.

CAPO VIII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 77

Esumazione ordinaria

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri.
3. Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione e se con tale provvedimento lo scopo non sia raggiunto, si dovrà correggere o la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in rea più idonea.
4. Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.
5. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode, ed eseguite durante la stagione meno calda.
6. I parenti o altre parti interessate saranno avvertite opportunamente in tempo del giorno e dell'ora della esumazione e, se credono, possono assistere.

Art. 78

Esumazione straordinaria

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un medico del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.P. e del custode.

Art. 79

Divieto di esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il cui regolamento di polizia mortuaria consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il medico incaricato del Servizio di

Igiene Pubblica dell' A.S.P. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 80

Deposito delle ossa esumate

1. Le ossa **che** si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti **entro** il recinto del cimitero ed avuti in concessione.
2. In questo caso le ossa devono essere accolte nelle cassettoni di zinco prescritte.
3. Gli anziani degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Art. 81

Avvisi di scadenza

1. L'Amministrazione avvertirà con pubblico manifesto delle esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.
2. I parenti o chi interessato ad assistere alla esumazione possono essere presenti **previo accordo, (prendere accordi)** con la Direzione del cimitero.

Art. 82

Estumulazione

1. Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.
3. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare le sepolture, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche loro nella parte superiore del feretro.
4. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Art. 83

Esumazione ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente.
2. Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Art. 84

Rinvenimento di materiale e integrità dei resti

1. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero.
2. Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art. 85

Ricupero oggetti preziosi e ricordi



Città di Castelvetrano
Selinunte

AL. "B"

Al Signor Presidente del
Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: *Modifica ed integrazione del Regolamento di Polizia Mortuaria dei Servizi funerari cimiteriali approvato con deliberazione del C.C. 245 del 30/06/1998 e s.m.i.*

ESTRAITTO DAL REGISTRO VERBALI

La Commissione Giunta per il Regolamento

Con Verbale n. 13 del 16.02.2015

Presenti

Assenti

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
Antonio VACCARA	Pasquale CALAMIA
Giuseppe BERLINO	Salvatore INGRASCIOTTA
Gaetano ACCARDO	Maurizio PIAZZA
Nicola DURINTANO	Giacomo SALADINO
Bartolomeo LA CROCE	Salvatore VACCARINO
Giuseppe LO PIANO RAMETTA	
Maria SILIOTTO	

Dopo avere esaminato gli atti relativi alla proposta di deliberazione in oggetto, i consiglieri all'unanimità dei presenti, decidono di modificare ed integrare, il "Capo IX" del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria dei servizi funerari cimiteriali, come riportato nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

- Capo VII art. 68 "SEPOLCRA DI FAMIGLIA O COLLETTIVE" sostituire le parole "di famiglia o collettive" con "privata individuale";
- Art. 70 al primo punto cappare le parole "inutili alla collezione" e aggiungere dopo la parola "monumento" "e condizionata alla"; sempre al primo punto, dopo la parola "dell'atto" cappare le parole "di stipulazione" e dopo le parole "di concessione" aggiungere "dell'area";
- Al terzo punto dello stesso articolo, prima della parola "Sindaco" aggiungere "da parte del";
- Al quarto punto dopo le parole "autorità comunale" aggiungere "entro 60 mesi dalla concessione dell'area, pena decadenza della stessa";
- Art. 78 al secondo punto sostituire la parola "U.S.C." con la parola "A.S.P.";
- Art. 79 al punto b) sostituire la parola "U.S.L." con la parola "A.S.P.";
- Art. 80 al primo punto dopo le parole "le ossa" aggiungere "che";
- Art. 81 al secondo punto, dopo la parola "possono", inserire le parole "essere presenti previo accordo,"

Per il
47.02.2015

La Segretaria

Antonina ANGELO

Protocollo generale n. 254 del 11 FEB. 2015



ml. C

Città di Castelvetrano - Selinunte
IL COMMISSIONE CONSILIARE

Lavori pubblici - Edilizia scolastica - Cimitero - Cantieri di lavoro
Servizi ecologici - Igiene e sanità - Servizi a non

Prot. n° 5471 del 13.02.2015

Alla Presidenza del Consiglio
SEDE

Oggetto: Proposta di deliberazione avente per oggetto "Modifica ed integrazione del Regolamento di Polizia Mortuaria dei Servizi funerali cimiteriali approvato con deliberazione del C.C. n. 245 del 30.06.1988 e s.m.i."

RISTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 9 del 13 febbraio 2015

CONSIGLIERI PRESENTI: ADAMO, CURIALE, LO PIANO, MARTINO, SILLITTO, VACCARINO.
CONSIGLIERI ASSENTI: FERRICONE, DI BELLA, SALADINO

- La commissione all'unanimità dei presenti, dopo l'attento esame della proposta di deliberazione avente per oggetto: *Proposta di deliberazione avente per oggetto "Modifica ed integrazione del Regolamento di Polizia Mortuaria dei Servizi funerali cimiteriali approvato con deliberazione del C.C. n. 245 del 30.06.1988 e s.m.i."*, si esprime favorevolmente.

La Commissione propone inoltre il seguente emendamento al regolamento allegato alla proposta di deliberazione di cui in oggetto:

- all'art. 89, al terzo rigo, cassare il termine "testi" ed inserire, in sua vece, il termine "testimoni"

Per il presidente
16-02-2015

(Handwritten mark)

Il Segretario della I.C.C.P.
Geom. Giuseppe Clemente

(Handwritten signature)



COMUNE DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 01/2015 del 22/01/2015 Prot.01

AL Segretario Generale
Dr. Livio Elia Maggio
SEDE

PARERE sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale .

Proposta di delibera da Settore Staff Sindaco Ufficio Gabinetto Sindaco .

Oggetto: Modifica ed integrazione del Regolamento di Polizia Mortuaria del Servizio funebre, criteri già approvato con deliberazione del C.C. 245 del 30.06.1988 e s.m.i.

Il Consiglio dei Revisori :

visa la delibera di cui all'oggetto;

Visa gli atti allegati;

Visa il parere obbligatorio reso dal Dirigente Responsabile del servizio interessato;

Visa la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visa il Decreto del Ministero degli Interni 04/10/1991;

Visa il Regolamento di Contabilità - art.88 ;

Prato atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di fragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprimono parere favorevole .

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Mag. Nastasi Maria (Presidente)

[Handwritten signature of Maria Nastasi]

Dr. Nastasi Angela (Componente)

[Handwritten signature of Angela Nastasi]

Dr. Elia Giacomo (Componente)

[Handwritten signature of Giacomo Elia]

All. "E" / **CITTA' DI CASTELVETRANO**
 ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 19/05/2015
 1° appello ore _____ 2° appello ore _____
 SEDUTA di 1ª convocazione / prosecuzione

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448	X	
2	MARTINO FRANCESCO	415	—	
3	CARISO VINCENZO	373	X	
4	BARRESI PIERO	350	—	
5	FERRICONE LUCIANO	331	—	
6	VACCARA ANTONINO	284	—	
7	GIURINTANO NICOLA	251	—	
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247	—	
9	CURIAI GIUSEPPE	232	—	
10	CALAMIA PASQUALE	232	—	
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230	—	
12	ZACCONI GIUSEPPE	229	—	
13	DI BELLA MONICA	229	—	
14	ACCARDO GAETANO	224	X	
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIRO	221	X	
17	BERTOLINO TOMMASO	208	—	
18	VACCARINO SALVATORE	205	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	190	—	
21	DI MAIO GIUSEPPE	187	—	
22	VARVARO CASPARE	183	X	
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186	—	
24	SALADINO GIACOMO	173	—	
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151	—	
26	PIAZZA MAURIZIO	141	—	
27	SILLITTO MARIA	132	—	
28	AGATE VINCENZO	129	X	
29	GIANNI VIGNI FRANCESCO	126	X	

10